



**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ASSERVITE ALL'IMPIANTO DI "CASA DEL LUPO"**

Regolamento approvato in data 29/03/11 dal C.d.A. dell'AATO2 Basso Valdarno

SOMMARIO**TITOLO I**

COMPITI DELL'AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A. ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Attribuzioni dell'Aquapur S.p.A	3
Art. 2 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 3 - Ambito di efficacia del Regolamento.....	3

TITOLO II

DEFINIZIONI

Art. 4 – Definizioni.....	4
---------------------------	---

TITOLO III

PROCEDURE

Art. 5 – Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura.....	6
Art. 6 – Nuove autorizzazioni e modifiche dell'insediamento, del recapito allo scarico o delle caratteristiche dello scarico.....	6
Art. 7 – Scadenze e rinnovi.....	7
Art. 8 – Istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche.....	7
Art. 9 – Disciplina acque meteoriche dilavanti	8
Art. 10 Scarico acque di prima pioggia e acque meteoriche dilavanti contaminate.....	8
Art. 11 – Acque meteoriche dilavanti non contaminate	8
Art. 12 - Compiti del Gestore della p.f.	9

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

Art. 13 – Separazione degli scarichi.....	10
Art. 14 – Dispositivi da installare	10
Art. 15 - Misurazione delle portate prelevate e scaricate.....	11
Art. 16 – Obblighi	12
Art. 17 – Divieti	12
Art. 18 - Limiti	13

TITOLO V

CONTROLLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 19 – Controlli sugli scarichi.....	15
Art. 20 – Anomalie quantitative e qualitative degli scarichi – sversamenti acc.li.....	15

TITOLO VI

TARIFFE DI UTENZA

Art. 21 – Tariffe utenza industriale.....	17
---	----

TITOLO VII

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 22 – Regime sanzionatorio.....	20
-------------------------------------	----

TITOLO VIII

NORMA TRANSITORIE

Art. 23 – Norme transitorie.....	20
----------------------------------	----

TABELLA LIMITI DEGLI SCARICHI CON VARIAZIONI AQUAPUR	21
--	----

ALLEGATI

Allegato n° 1 (fac- simile Ns. Nulla Osta).....	23
Allegato n° 2 (Attacco campionatori).....	24
Allegato n° 3 a ... (fac-simile Scheda prelievi).....	27
Allegato n° 3 b ... (fac-simile Scheda scarichi).....	28

TITOLO I**COMPITI DI AQUAPUR MULTISERVIZI SPA ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO*****Art. 1 – Attribuzioni dell’Aquapur Multiservizi S.P.A. (di qui in poi denominata semplicemente Aquapur)***

L’ Aquapur provvede, ai sensi della L.R.n° 81/95 ed ai sensi di quanto definito nel Piano di Ambito, alla depurazione dei reflui civili ed industriali adottati a Casa del Lupo a mezzo pubblica fognatura .

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi produttivi , delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque contaminate immesse nelle pubbliche fognature dei Comuni che confluiscono gli scarichi al Depuratore di Casa del Lupo, nel rispetto della legislazione statale, regionale e del Regolamento ATO N. 2 “Basso Valdarno”, al fine di assicurare le condizioni di esercizio ottimali del Depuratore nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è soggetto all’ approvazione del C.d.A. dell’Aquapur e viene approvato dall’ATO n. 2 “Basso Valdarno” ai sensi del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 20/06 e del Regolamento ATO2 Basso Valdarno.

Il presente regolamento si applica alle aziende, socie e non-socie Aquapur, allacciate alla p.f. che confluisce al Depuratore di Casa del Lupo.

TITOLO II

DEFINIZIONI

Art. 4 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intende per:

- **Abitante Equivalente (AE):** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile ad una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante al giorno; così come definito dalla L.R. 20/06 art. 2, punto 1 lettera. a).
- **Acque meteoriche dilavanti (AMD):** acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) e acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC), che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) salvo quelle individuate dall'art. 8 comma 8 della L.R.20/06, così come riportato art. 2, punto 1 lettera d) della L.R. 20/06 .
- **Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC):** *acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dall'art.39 del DPGR 46/R/2008 e relativo all.5 tab.5.*
- **Acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC):** *acque meteoriche dilavanti non contaminate derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento delle attività produttive, ossia le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione degli automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono effettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'art.8, comma 8 della L.R.20/06, così come riportato art.2, punto 1 lettera f) della L.R. 20/06.*
- **Acque meteoriche di prima pioggia (AMPP):** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti; i coefficienti di deflusso si assumono uguale ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo al computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di 48 ore; così come definite all'art. 2, punto 1 lettera g) della L.R. 20/06.
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; così come definite all'art.74, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e successive integrazioni .
- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; così come definite all'art. 74, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e successive integrazioni.
- **Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche:** acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'Art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e successive integrazioni, e quelle individuate dal Regolamento Regionale 46/R/2008 nell'all.23 tab. 1 .
- **Acque reflue urbane:**acque reflue domestiche, o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e

provenienti da agglomerato; così come definite all'art.74, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06 e successive integrazioni.

- **Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO):** l'autorità di ambito territoriale ottimale così come definito nella L.R.20/06.
- **Fognatura mista:** la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e della meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale; così come definita all'art. 2, comma1, lettera q) della L.R. 20/06 .
- **Impianto di Depurazione:** complesso di opere e impianti atto ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico meccanici e biologici e chimici; così come definito all'art.2, punto 1 lettera "t" della L.R.20/06.
- **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposta a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all' art. 114 del D.Lgs. 152/06; così come definito all'art. 74, comma 1, lettera "ff" del D.Lgs.152/06 e successive modificazioni.
- **Stabilimento industriale, stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore , nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte terza del D. Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; così come definito all'art.74, comma 1, lettera "nn" del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni.
- **Valori limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo . I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere presa in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente; così come definito dall'art.74, comma 1 lettera "oo" del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni .

TITOLO III
PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 5 - Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati.

Ai sensi dell' art. 124, punto 7, del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 20/06 art.5, punto 2, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura è di competenza dell'ATO.

L'autorizzazione agli scarichi industriali in p.f. e/o allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia (AMPP), ove previsto, e contaminate (AMC), deve essere presentata al SUAP del Comune di appartenenza secondo la modulistica prevista dal Regolamento ATO competente, (si ricorda che la modulistica dell'ATO2 Bassovaldarno può essere estratta anche dal nostro sito web www.aquapur.it al link "ATO 2") .

La documentazione tecnica, allegata alla domanda di cui al punto 8 dell'all. "A" della modulistica dell'ATO2, deve riportare anche l'indicazione del quantitativo giornaliero scaricato, specificando se inferiore o superiore a 30 mc/g.

Compito di Aquapur è emanare il "Nulla Osta " su richiesta del Gestore della pubblica fognatura.

Sul "Nulla Osta" saranno specificati le prescrizioni tecniche ed i limiti dello scarico (allegato n°1).

Nella nota in calce al Nulla Osta saranno inoltre riportati, oltre alla portata annua autorizzata, anche i **valori medi** dei parametri COD e SST dello scarico indicati all'atto della domanda , così come meglio specificato all'art.18.

Art. 6 – Nuove Autorizzazioni e modificazioni dell'insediamento, del recapito dello scarico o delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico

Sono da intendersi come "nuove autorizzazioni" quelle relative a scarichi originati da:

- nuovi insediamenti/ attività produttive, ivi comprese le attività che ai sensi del Reg. regionale (all.5 tab. 5 DPGR 46/R/2008) effettuano scarichi in p.f. di AMPP e AMC.
- insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto , (art. 124, punto 12, del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni) .
- quelle relative ad incremento delle quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità di tale scarico, (art. 14, punto 3 lettera c, del Regolamento ATO2).

Al momento della domanda presentare il Piano di Gestione delle AMDC come previsto dal Regolamento dell'ATO2 Bassovaldarno.

Nota: A tale proposito, si specifica che su base annua:

- **COD, SST, altri** = il superamento della media annua di tali parametri a suo tempo autorizzata ed accettata da Aquapur, rappresenta un parametro gestionale prescritto dal Gestore stesso. **NON** comporta quindi la richiesta di nuova autorizzazione, se tale scostamento dalla media risulta per Aquapur tollerabile nell'immediato e sia concordata ed accettata dall'Aquapur. Nel caso di frequenti scostamenti dalla media sarà in fase di rinnovo autorizzativo che l'azienda dovrà valutare la richiesta di una parere più conforme alla media realmente scaricata;

- **Portata scaricata** = nel caso in cui vi siano dei superamenti contenuti del quantitativo annuo e sempre che questi non risultino stabilmente prevedibili, si ritiene che, fatto salvo il rispetto di punte massime giornaliere scaricabili, un superamento, **per cause accidentali** inferiore al 15% della portata autorizzata non comporta la richiesta di nuova autorizzazione.
L'aumento di portata **stabile o superiore al 15%** dell'autorizzato comporta automaticamente la l'obbligo di presentare richiesta di nuova autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione delle AMPP e delle AMC per le attività dell'all.5 tab. 5 del DPGR 46/R/2008, deve essere presentato il piano di gestione delle AMDC come individuato nell'allegato sopra citato. L'ATO per gli eventuali adeguamenti impiantistici, sulla base dei pareri dei Gestori e dell'ARPAT, stabilisce un termine non superiore a 4 anni

Art. 7 – Scadenze e Rinnovi

Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 59/05 (Autorizzazione Integrata Ambientale), l'autorizzazione di scarico in pubblica fognatura ha una durata di anni 4 così come previsto dall'art. 124, punto 8, D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'articolo sopra citato.

La documentazione, per le aziende situate nel territorio di competenza dell'ATO2, è reperibile sul nostro sito Web al link "ATO N.2". (*)

Tale documentazione deve essere integrata da:

- una recente analisi, (anno in corso), del refluo scaricato, effettuata da un laboratorio esterno;
- indicazione della portata giornaliera scaricata, specificando se superiore od inferiore a 30 mc/g.

Per le AMPP e AMC, derivanti dalle attività di cui all'all.5 tab.5 del DPGR 46/R/2006, il titolare dell'attività deve presentare richiesta di autorizzazione all'atto della richiesta di rinnovo allo scarico (**).

Comunque entro 3 anni, s.m., dall'entrata in vigore del DPGR, deve essere presentato **il piano di gestione delle AMDC(***)**. L'ATO per gli eventuali adeguamenti impiantistici, sulla base dei pareri dei Gestori e dell'ARPAT, stabilisce un termine non superiore a 4 anni.

Note:

(*) Tramite l'iscrizione al programma "AUTOSKA" dell'ATO2 le ditte riceveranno direttamente dall'ATO2 la notifica di prossima scadenza dell'autorizzazione (vedasi art. 19 del Regolamento dell'ATO 2).

(**) Art. 24, punto 3, del Testo coord. L. R 20/06.

(***)Art. 43, punto 1, del DPGR 46/R/06.

Art. 8 – Istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue così come definite ai sensi dell'art.101, comma 7, D.lgs. 152/06 e successive modificazioni, nonché quelle definite ai sensi dell'art.18, punto 1 e punto 5 del Reg. Regionale, di cui all'art.13 della L.R.20/06.

Ai sensi del D. Lgs 152/06 e della L.R.20/06 le acque reflue assimilate alle domestiche (all. 2 tab.1 DPGR 46/R/2008) **non necessitano** di autorizzazione e pertanto sono ammesse in pubblica fognatura, nel rispetto del regolamento di accettabilità del Gestore, come riportato all'art. 7, punto 1, del Regolamento ATO2 Bassovaldarno.

Per quanto attiene le casistiche e le modalità di presentazione dell'istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche si fa riferimento all'art. 7 e all'allegato 1 del Regolamento dell'ATO 2.

Art. 9 - Disciplina Acque Meteoriche Dilavanti.

In base all'art. 38 del Reg. Regionale, di cui all'13 della L.R.20/06, la gestione delle AMD deve perseguire:

- a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e delle contaminazioni di inquinanti;
- b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile.

Art. 10 - Scarico acque di prima pioggia e acque meteoriche dilavanti contaminate.

Fermo restando quanto disposto dalla L.R. 20/06 e dal Regolamento Regionale di cui all'art. 13 della stessa si precisa quanto segue:

10.1) **lo scarico in p.f. di AMC deve essere autorizzato . (*)**

10.2) Lo scarico di **AMPP(**)** in p.f. mista **è sottoposto ad autorizzazione**, rilasciata dall'ATO2, nel rispetto delle disposizioni regolamentari dello stesso ATO2 e di legge, previo parere del Gestore della p.f. e di Aquapur.

10.4) Le AMPP sono assimilate alle AMDNC quando **non** siano entrate in contatto con altre acque e rispettino le condizioni dell'art.8, punto 8, della L.R. 20/06 .

10.5) Le AMPP derivanti dalle attività **non** incluse nell'elenco di cui all'5, tab.5, del Reg. Regionale , sono acque meteoriche dilavanti non contaminate AMDNC.

Art. 11 - Acque meteoriche dilavanti non contaminate.

Le acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) devono essere di norma recapitate in acque superficiali.

Per le situazioni in essere, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, lo scarico di AMDNC in p.f. mista è ammesso e non necessita di autorizzazione.

Per i nuovi stabilimenti o in caso di ampliamento degli stabilimenti lo scarico di AMDNC in p.f. mista è ammesso **previa** valutazione della compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico, e delle caratteristiche chimico-fisiche del refluo, da parte dei gestori della p.f. e dell'impianto di depurazione che emetteranno parere vincolante .

Le AMDNC devono essere coltate come indicato nell'art.13.

Note:

(*) AMC = così come individuate dal Regolamento di cui all'art. 13, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera e) della L.R. 20/06 ed in base all'art.5, punto 3, del Regolamento ATO2.

(**)AMPP =quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgono le attività di cui alla tab.5 all. 5; ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Regolamento ATO 2 .

Art. 12 - Compiti del Gestore della Fognatura.

Il Gestore della p.f. è tenuto a chiedere ad Aquapur il parere per l'autorizzazione od il rinnovo allo scarico in p.f. .

I nuovi allacciamenti e/o la dismissione di impianti di depurazione a carico del gestore della fognatura dovranno essere preventivamente segnalati dallo stesso ad Aquapur.

Dei nuovi allacciamenti in fognatura, inoltre, dovrà essere fornito ad Aquapur un consuntivo annuale.

TITOLO IV
Disciplina degli stabilimenti industriali

Art. 13 – Separazione degli scarichi

All'interno degli stabilimenti produttivi gli scarichi di:

- acque reflue domestiche dovranno essere coltate a valle dei pozzetti di prelievo ed attacco campionatori delle acque reflue industriali e AMDNC;
- acque meteoriche contaminate (AMC) saranno regolamentate dal Piano di Gestione previsto dalla normativa vigente;
- le acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), in caso di recapito in p.f., potranno essere coltate a valle del pozzetto di prelievo acque industriali, dotate di un misuratore di portata ed idoneo pozzetto di prelievo.

Art. 14 – Dispositivi da installare

Gli stabilimenti industriali, **nuovi ed esistenti**, che recapitano i loro scarichi nelle pubbliche fognature del territorio di competenza dell'Aquapur sono tenuti ad installare, prima dell'immissione nella fognatura pubblica le seguenti opere:

1. PER STABILIMENTI INDUSTRIALI CON SCARICHI > 30 MC/G

1.a) Pozzetto per il prelievo campioni, subito a monte dell'attacco alla p.f., ed un punto di attacco del campionatore automatico di prelievo secondo le indicazioni riportate nel Mod. ATC (allegato 2) .
In caso di tubazioni esterne, per il prelievo del campione, è possibile prevedere un rubinetto .

1.b) Idoneo strumento di misura della portata istantanea e totalizzatore, entrambi sigillabili dall'Aquapur.

Il montaggio di tale apparecchio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, adottando ogni accorgimento tecnico per evitare anomalie nelle letture, intasamenti e rotture varie.

Devono essere sempre disponibili un misuratore ed un totalizzatore di scorta, uguali ai precedenti, per eventuali guasti improvvisi.

L'installazione della nuova strumentazione dovrà avvenire entro 24hr lavorative dal guasto.

Aquapur provvederà alla sigillatura con filo e piombo dello strumento misuratore di portata e totalizzatore.

In caso di guasto del totalizzatore, l'azienda dovrà darne immediata comunicazione all'Aquapur., tramite fax, indicando i mc. di reflu segnato fino al momento della rottura ed il giorno in cui essa è avvenuta.

L'anomalia dovrà essere riportata anche sulla scheda di registrazione della portata (all.3-B) .

Al ricevimento della comunicazione Aquapur autorizza la ditta a togliere il sigillo per la riparazione e/o effettuare la relativa sostituzione.

Una volta terminate tali operazioni la ditta dovrà avvertire tramite fax l'Aquapur, la quale provvederà al ripristino della sigillatura.

In caso di strumentazione elettronica sulla stessa linea elettrica del misuratore di portata e del totalizzatore deve essere installato, a monte, un conta-ore.

1.c) Un campionatore automatico che sarà installato da Aquapur a carico dell'utenza.

Nota: Eventuali campionatori installati dalla ditta dovranno essere posti a valle del campionatore utilizzato da Aquapur .

1.d) Idoneo registratore grafico e/o numerico collegato al misuratore.

2. PER STABILIMENTI INDUSTRIALI CON SCARICHI = od < 30MC/G

2.a) Pozzetto per il prelievo campioni subito a monte dell'attacco alla p.f. ed un punto di attacco del campionatore automatico di prelievo secondo le indicazioni riportate nel Mod. ATC (allegato 2) .

In caso di tubazioni esterne, per il prelievo del campione, è possibile prevedere un rubinetto .

2.b) Totalizzatore della portata scaricata, sigillabile da Aquapur.

Il montaggio di tale apparecchio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, adottando ogni accorgimento tecnico per evitare anomalie nelle letture, intasamenti e rotture varie.

Devono essere sempre disponibili un totalizzatore di scorta, uguale al precedente, per eventuali guasti improvvisi.

L'installazione della nuova strumentazione dovrà avvenire entro 24hr lavorative dal guasto.

Aquapur provvederà alla sigillatura con filo e piombo dello strumento.

In caso di guasto del totalizzatore, l'azienda dovrà darne immediata comunicazione all'Aquapur, tramite fax, indicando i mc. di refluò segnato fino al momento della rottura ed il giorno in cui essa è avvenuta.

L'anomalia dovrà essere riportata anche sulla scheda di registrazione della portata (all.3 -B) .

Al ricevimento della comunicazione Aquapur autorizza la ditta a togliere il sigillo per la riparazione e/o effettuare la relativa sostituzione.

Una volta terminate tali operazioni la ditta dovrà avvertire tramite fax l'Aquapur, la quale provvederà al ripristino della sigillatura.

In caso di strumentazione elettronica sulla stessa linea elettrica del misuratore di portata e del totalizzatore deve essere installato, a monte, un conta-ore.

Art. 15 – Misure delle portate prelevate e scaricate.

a) Coloro che utilizzano fonti di approvvigionamento totalmente o parzialmente alternative al pubblico acquedotto devono dotarsi di uno strumento di misura dei quantitativi prelevati, come previsto dall'art.4, punto a), del DPGR n°46-R/08 .

b) **Tutti gli scarichi** devono essere dotati di uno strumento di misura, come previsto all'art. 12.

c) I quantitativi comunque prelevati e scaricati devono essere registrati nelle apposite schede fornite da Aquapur, (all.3-A Prelievi e all.3-B Scarichi), con frequenza mensile per l'emunto e giornaliera per lo scaricato.

Oltre alla lettura del totalizzatore di portata, deve essere annotata anche la lettura del contaore, ove presente.

Le schede e, ove presenti, le registrazioni grafiche e/o numeriche delle portate, di cui all'art.12 punto 1.d), **devono essere conservate per due anni**, come previsto dall'art. 11, punto 1, del Regolamento ATO2 .

d) Inviare **copia** delle schede con le registrazioni del volume delle acque comunque prelevate e scaricate ad Aquapur entro il quinto giorno del mese successivo.

*Sarà compito di Aquapur inviare annualmente ad ATO2 ed al Gestore della p.f. i quantitativi prelevati e scaricati delle singole aziende, fermo restando quanto previsto dalle singole autorizzazioni.
Aquapur si riserva l'installazione di un sistema di telelettura.*

e) Dichiarare alle Autorità competenti i valori quali/quantitativi relativi agli emungimenti/scarichi entro i termini normati.

Art. 16 – Obblighi

a) Le aziende dovranno permettere agli addetti Aquapur l'accesso per il prelievo di campioni di acque reflue, i controlli necessari per la rilevazione dei dati quantitativi ed eventuali ispezioni necessarie, per tutto il tempo che le esigenze tecniche lo richiedano.

b) Le apparecchiature devono essere rese accessibili per la lettura dei volumi scaricati e per il prelievo dei campioni nel punto assunto per la misurazione, come riportato all'art.101 punto 3 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

I luoghi di lavoro ed i relativi accessi, interessati dalle attività di cui sopra, dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente per ciò che attiene le condizioni di salute e sicurezza.

c) L'azienda che intende effettuare controlli con altro campionatore dovrà installarlo a valle del campionatore utilizzato da Aquapur.

Art. 17 – Divieti**a) Diluizione degli scarichi**

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (punto 5 art. 101 D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni).

b) Rimozione sigilli

Fatto salvo quanto espressamente riportato sulle autorizzazioni allo scarico, i sigilli posti da Aquapur sulla strumentazione adibita al prelievo e misura della acque reflue scaricate non possono essere rimossi se non dietro espressa autorizzazione di Aquapur.

c) Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsto al successivo art.16, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi.

In particolare è vietato lo scarico di:

- idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario e/o possano causare danni all'impianto di depurazione (es. solventi);
- ogni quantità di petrolio o prodotti raffinati di esso e oli minerali;
- sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e conseguentemente per il depuratore di Casa del Lupo e per il suo personale;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, stracci, carcasse di animali, ecc.) fanghi di risulta da trattamento di depurazione, anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possono costituire rischio per le persone durante il trattamento;

- i bagni dei trattamenti galvanici;
- acque di vegetazione.

Art. 18 - Limiti di accettabilità

Considerato che:

- gli stabilimenti industriali che scaricano i reflui nella p.f. afferente al Depuratore di “Casa del Lupo” devono assicurare, nei limiti del possibile, un adeguato livello di omogeneità nel rispetto di quanto dichiarato, **come valore medio qualitativo**, all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione;
- questo **NON risulta prescrittivo** ai fini del rispetto dei limiti, durante le operazioni di controllo da parte degli enti competenti **essendo consentiti valori di punta pari o inferiori ai valori limite**;
- quanto sopra vale anche per le autorizzazioni già in atto;

si stabilisce che:

- **gli scarichi in p.f. devono essere conformi ai seguenti valori limite differenziati in base alla quantità scaricata, (≤ o > di 30 mc/g calcolata sulla media autorizzata annua, cioè portata autorizzata /365 gg) e/o al settore industriale.**
- **trattandosi di scarichi in pubblica fognatura asservita all’Impianto di Depurazione non si ravvisa la necessità di procedere ai fini del controllo, alla determinazione dei parametri: “odore”, “Escherichia coli”, “saggio di tossicità”, “ colore”.**
- **i limiti per i parametri Azoto e Fosforo potranno essere soggetti a restrizioni nel caso in cui la Regione Toscana confermasse l’applicazione dei limiti di cui alla tab.2 del D. Lgs.152/06, anche se il Depuratore, sito all’interno del bacino drenante nell’area sensibile, scarica in un corpo idrico ricettore con recapito finale esterno all’area sensibile del Bacino dell’Arno.**

A) STABILIMENTI INDUSTRIALI CON PORTATE INFERIORI OD UGUALI A 30 MC/GIORNO:

pH	=	4,5 – 10
Materiali Sospesi Totali	=	1000 mg/l
COD	=	7500 mg/l
BOD5	=	3750 mg/l
Tensioattivi	=	30 mg/l
Fosforo	=	50 mg/l

Nessun limite per “Al” e “Fe” perchè elementi utili alla flocculazione.

Tutti gli altri parametri nei limiti di cui alla Tab. 3 dell’All. 5 parte III del D.Lgs 152/06 (scarico in p.f.)

B) STABILIMENTI INDUSTRIALI CON PORTATE SUPERIORI A 30 MC/GIORNO:

COD.....	= 1300 mg/l
BOD5	= 650 mg/l
Materiali Sospesi Totali	= 730 mg/l
Tensioattivi	= 30 mg/l
Fosforo	= 50 mg/l

Nessun limite per "Al" e "Fe" perchè elementi utili alla flocculazione.

Tutti gli altri parametri nei limiti di cui alla Tab. 3 dell'All.5 parte III del D.Lgs. 152/06 (scarico in p.f.)

C) INOLTRE SONO STABILITI SPECIFICI VALORI PARAMETRALI PER:

1. **Le industrie tessili, lavanderie industriali, autolavaggi, trattamento superficiale metalli, carrozzerie, industrie produzione prodotti a base di Ferro e lavorazione polistirolo (portata \leq o $>$ a 30 mc/g):**

pH	= 5,5 -12,5
Tensioattivi	= 100 mg/l
Cloruri.....	= 3000 mg/l

2. **Le industrie del settore lattiero-caseario (portata \leq o $>$ a 30 mc/g):**

pH.....	= 5,5 - 12,5
Materiali Sospesi Totali.....	= 1500 mg/l
COD.....	= 7500 mg/l
BOD5	= 4000 mg/l
Grassi o olii animali e vegetali	= 120 mg/l
Fosforo	= 50 mg/l

Nessun limite per "Al" e "Fe" perchè elementi utili alla flocculazione.

Tutti gli altri parametri nei limiti di cui alla Tab. 3 dell'All.5 parte III del D.Lgs. 152/06 (scarico in p.f.) .

TITOLO V

Controlli insediamenti produttivi

Art. 19 – Controlli sugli scarichi

Premesso che:

- la L.R. n. 20 del 31/05/06, all'art. 3 comma 2, attribuisce ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico (ATO n.2) la definizione dei programmi di controllo di cui all'art.128, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che i detti soggetti attuano i programmi di controllo per mezzo dell'ARPAT, come riportato dalla L.R. 20/06, art. 3 comma 3;
- fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell'art.128 del D.Lgs.152/06, per gli scarichi in p.f. il gestore del SII organizza un adeguato servizio di controllo,

la società Aquapur si impegna a segnalare tempestivamente all'ATO N.2 ed al Comune interessato eventi colposi che inibissero il regolare funzionamento dell'impianto, onde consentire all'ATO e/o Comune di adottare gli opportuni provvedimenti ed a rendere nota ogni informazione in suo possesso atta ad individuare le cause dell'inconveniente.

La società Aquapur si impegna, inoltre, ad effettuare controlli analitici, ai soli fini tariffari, sugli scarichi idrici di ciascun insediamento produttivo che confluisca i propri reflui all'impianto di Casa del Lupo.

Il numero dei campionamenti è diversificato in base ai mc/g di refluo scaricato, (\leq o $>$ a 30 mc/g), come sotto indicato:

Pertanto:

- **per scarichi \leq a 30 mc/g i prelievi sono effettuati in numero \geq 6/anno.**
In mancanza di dati qualitativi per il mese in corso, ai fini della fatturazione, si terrà conto del valore medio dell'anno precedente che andrà ad integrare anche il numero di campioni realmente effettuati nell'anno di riferimento.
- **per scarichi $>$ a 30 mc/g i prelievi sono effettuati in numero \geq a 36/ anno.**

NOTA:

I valori riscontrati nei campioni prelevati ai soli fini tariffari, utilizzati per il calcolo del corrispettivo dovuto per la depurazione, **NON** possono essere usati per altre pratiche (es.: domande autorizzazione scarico in p.f., denunce quali-quantitative scarico anno precedente, ecc.) e sono visionabili presso gli uffici amm.vi Aquapur.

Art. 20 - Anomalie qualitative e quantitative degli scarichi - Sversamenti accidentali

Fermo restando che l'attività di vigilanza, controllo e prevenzione è competenza dell'ARPAT, la società Aquapur effettua il controllo qualitativo degli scarichi ai soli fini tariffari e pertanto, di norma, procede con la metodologia del campionamento non sigillato/non verbalizzato.

Qualora, anche se per causa di forza maggiore, si determinino condizioni tecnico-produttive o depurative aziendali tali da causare scarichi al di fuori dei normali valori caratteristici aziendali, **intendendosi per tali i valori medi qualitativi dichiarati nella domanda di autorizzazione e validati dal nulla-osta rilasciato dal gestore, fermo restando il rispetto dei limiti legali**, l'azienda è tenuta a darne **preventiva comunicazione (72 hr)**, o telefonica in caso di incidente, all'impianto di depurazione, al fine delle necessarie determinazioni, facendo seguire una dichiarazione scritta contenente gli elementi ed i dati atti ad individuare i motivi del disservizio verificatosi e i tempi di ripristino delle normali condizioni tecnico-gestionali.

La dichiarazione scritta deve essere trasmessa entro le 24 ore successive al momento in cui il disservizio si è manifestato.

Fax Uff. Tecnici Aquapur..... = 0583.212821

Fax Uff. Amm.vi Aquapur = 0583.297764

In tutti i casi in cui le modifiche quali-quantitative siano riconducibili ad attività di manutenzione programmabile e/o a fermate dell'attività produttiva, **l'azienda ha l'obbligo** di richiedere apposita deroga ad Aquapur con congruo preavviso.

In particolare, nei casi in cui l'anomalia dello scarico comporti una variazione della quantità dello stesso in senso incrementativo e/o della qualità, l'azienda dovrà provvedere a segnalare l'emergenza anche alla Società Acque SpA.

Qualora il Gestore della p.f. comunichi un avvenuto sversamento accidentale in p.f., si procederà ai controlli ed al conseguente adeguamento tariffario.

TITOLO VI
Tariffe d'utenza

Art. 21 – Tariffa d'utenza industriale soci e non-soci Aquapur

Premesso che le aziende che scaricano in p.f, afferente l'impianto di Depurazione di Casa del Lupo di norma devono essere socie Aquapur , gli oneri di depurazione sono calcolati dal gestore come di seguito esplicitato:

- A) soci Aquapur
- B) Non-soci Aquapur

A) ► Tariffa d'utenza industriale - Soci Aquapur

$$T = (K + 0,25) d (O_i/O_f 0,6 + S_i/S_f 0,29) V$$

I parametri utilizzati nella formula sono:

- **K** = coefficiente K, determinato in base al rapporto COD/BOD5, quale risulta dalla formula tipo di cui in premessa, esso assumerà di norma il valore 1, con le seguenti eccezioni:
 - K = 1,3 per oleifici e tintorie
 - K = 1,5 per lavorazioni di fiori secchi, utilizzo di colle e vernici, trattamenti superficiali metalli, industrie chimiche, autolavaggi, trattamento rifiuti urbani,
salvo diverso rapporto di COD/BOD5 che si dovesse verificare.
 - **d** = Il parametro "d" assume il valore deliberato dal gestore .
 - **O_i** = COD (domanda di ossigeno chimico dopo 1 h di sedimentazione a pH7) del campione prelevato a piè di fabbrica, in mg/l
 - **O_f** = COD (domanda di ossigeno chimico) stabilito pari a 480 mg/l
 - **S_i** = SST (solidi sospesi totali) del campione prelevato a piè di fabbrica, in mg/l
 - **S_f** = SST (solidi sospesi totali) stabilito pari a 230 mg/l
 - **V** = (volume) portata annua degli scarichi in mc
- I valori dei rapporti O_i/O_f e S_i/S_f non possono assumere valore < 1.
- I divisori ed i coefficienti: (0.25), (0.6), (0.29) vengono stabiliti dal gestore in funzione delle verifiche dei costi gestionali.

I parametri relativi a ciascun effluente industriale, determinati secondo le modalità previste dal citato D.P.R. 24/5/1977 sono desumibili dai dati dei controlli quali-quantitativi disposti dall'Ente gestore.

NOTE

► Alle ditte che a fine anno non hanno raggiunto i 200€ di oneri di depurazione verrà emessa una fattura aggiuntiva pari a a100 € + IVA per la copertura delle spese di servizio.

► Il mancato pagamento entro i termini riportati in fattura comporterà l'addizionale per interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

B) ► Tariffa d'utenza industriale – Non- Soci Aquapur

$$T = (K + 0,25) d (O_i/O_f 0,6 + S_i/S_f 0,29) V$$

I parametri utilizzati nella formula sono:

- **K** = coefficiente K, determinato in base al rapporto COD/BOD5, quale risulta dalla formula tipo di cui in premessa, esso assumerà di norma il valore 1, con le seguenti eccezioni:
 - K = 1,3 per oleifici e tintorie
 - K = 1,5 per lavorazioni di fiori secchi, utilizzo di colle e vernici, trattamenti superficiali metalli, industrie chimiche, autolavaggi, trattamento rifiuti urbani,
salvo diverso rapporto di COD/BOD5 che si dovesse verificare.
 - **d** = Il parametro "d" assume, per l'anno 2011, il valore di 0.727342.
Ogni anno verrà incrementato in base all'indice di svalutazione ISTAT
 - **O_i** = COD (domanda di ossigeno chimico dopo 1 h di sedimentazione a pH7) del campione prelevato a piè di fabbrica, in mg/l
 - **O_f** = COD (domanda di ossigeno chimico) stabilito pari a 480 mg/l
 - **S_i** = SST (solidi sospesi totali) del campione prelevato a piè di fabbrica, in mg/l
 - **S_f** = SST (solidi sospesi totali) stabilito pari a 230 mg/l
 - **V** = (volume) portata annua degli scarichi in mc
- I valori dei rapporti O_i/O_f e S_i/S_f non possono assumere valore < 1.
- I divisori ed i coefficienti: (0.25), (0.6), (0.29) vengono stabiliti dal gestore in funzione delle verifiche dei costi gestionali.

I parametri relativi a ciascun effluente industriale, determinati secondo le modalità previste dal citato D.P.R. 24/5/1977 sono desumibili dai dati dei controlli quali-quantitativi disposti dall'Ente gestore.

NOTE

- Alle ditte che a fine anno non hanno raggiunto i 200€ di oneri di depurazione verrà emessa una fattura aggiuntiva pari a 100 € + IVA per la copertura delle spese di servizio.
- Il mancato pagamento entro i termini riportati in fattura comporterà l'addizionale per interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

TITOLO VII**Sistema sanzionatorio.****Art. 22 – Sistema sanzionatorio**

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative al sistema sanzionatorio si rinvia alla normativa vigente.

TITOLO VIII**Norme Transitorie****Art. 23 – Norme transitorie**

Punto 1 – I parametri e/o limiti di accettabilità dello scarico in P.F. previsti dalla Tab.3 dell'allegato 5 – D.Lgs.152/06 potranno subire modifiche in funzione di quanto stabilito dalla Regione Toscana in base al all'art. 2 D.M. n° 367/03, al Regolamento di cui all'art 13, punto "m", della L.R. 20/06 e del D.M. 185/03. Parimenti in funzione dell'applicazione della normativa , potrà essere modificata la struttura tariffaria per tener conto anche dei parametri diversi da quelli fin qui considerati.

Punto 2 - Le aziende dovranno uniformarsi alle modifiche previste entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Potranno essere valutate deroghe al presente comma per casi di comprovata complessità se richiesto dell'utenza ad Aquapur prima della scadenza sopra individuata.

**D. Lgs. 152/06 all. 5 alla parte III TAB. 3 con variazioni Aquapur
“ Valori limiti degli scarichi in p.f.”**

PAR N°	SOSTANZE	D. Lgs. 152/06 all. 5 TAB. 3 con variazioni
1	PH	v. Reg. AQUAPUR art.18
2	Temperatura	v. nota (1)
3	Colore	non applicato
4	Odore	non applicato
5	Materiali grossolani	assenti
6	SST	v. Reg. AQUAPUR art. 18
7	BOD5	v. Reg. AQUAPUR art. 18
8	COD	v. Reg. AQUAPUR art. 18
9	Alluminio	v. Reg. AQUAPUR art. 18
10	Arsenico	≤ 0,5
11	Bario	--
12	Boro	≤ 4
13	Cadmio	≤ 0,02
14	Cromo totale	≤ 4
15	Cromo VI	≤ 0,20
16	Ferro	v. Reg. AQUAPUR art. 18
17	Manganese	≤ 4
18	Mercurio	≤ 0,005
19	Nichel	≤ 4
20	Piombo	≤ 0,3
21	Rame	≤ 0,4
22	Selenio	≤ 0,03
23	Stagno	--
24	Zinco	≤ 1,0
25	Cianuri totali	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	≤ 0,3
27	Solfuri	≤ 2
28	Solfiti	≤ 2
29	Solfati	≤ 1.000
30	Cloruri	v. Reg. AQUAPUR art.18
31	Fluoruri	≤ 12
32	Fosforo totale	v. Reg. AQUAPUR art. 18
33	Azoto ammoniacale	≤ 30
34	Azoto nitroso	≤ 0,6
35	Azoto nitrico	≤ 30
36	Grassi e oli anim./veg.	≤ 40
37	Idrocarburi totali	≤ 10
38	Fenoli	≤ 1
39	Aldeidi	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	v. Reg. AQUAPUR art.18
43	Pesticidi fosforati	≤ 0,10
44	Pesticidi tot. (escl. fosforati)	≤ 0,05

	tra cui:	
45	aldrin	$\leq 0,01$
46	dieldrin	$\leq 0,01$
47	endrin	$\leq 0,002$
48	isodrin	$\leq 0,002$
49	Solventi clorurati	≤ 2
50	Escherichia Coli	non applicato
51	Saggio di tossicità acuta	non applicato

(1) Si rimanda alla nota (1) della tab.3 all.5 Parte III del D.Lgs.152/06

Allegato n. 1

Racc.

Spett.le **A C Q U E spa**
 Via Bellatalla n° 1
 56121 Ospedaletto (PI)

Porcari, --/--/----

Oggetto: Ditta - **Via**.....

In riferimento alla Vs. richiesta datata Vs. prot. n° ,
 fermo restando che dovranno essere rispettati i contenuti dell'intero nostro
 "Regolamento delle attività produttive asservite all'impianto di Casa del Lupo",
 approvato dal C. di A. di Aquapur Multiservizi spa del __/__/__ e
 dall' A.A.T.O.2 Bassovaldarno con Del. n° __ del __/__/__, **ed in vigore** dal
 __/__/__ si esprime **Nulla Osta** per quanto in oggetto con le seguenti
 prescrizioni:

- art. 13 – Separazione degli scarichi.
- art. 14 – Dispositivi da installare.
 - per scarichi con portata > 30 mc/g per scarichi con portata ≤30 mc/g
- art. 18 - Limiti
 - punto A punto B punto C .1 punto C.2

Consigliere Delegato

Nota = Assicurare, nei limiti del possibile, un adeguato livello omogeneità quali-quantitativa
 dello scarico come sotto specificato, (rif. domanda di autorizzazione):

- COD medio = mg/l
- SST medio = mg/l
- Atri parametri = mg/l
- Portata = mc/a
- Ab. Eq = (carico massimo richiesto indicato in domanda)


Allegato n.2

MOD. AT/C**CONDIZIONI OTTIMALI****PUNTO DI PRELIEVO PER CAMPIONATORE AUTOMATICO**

Il punto ottimale, dove predisporre l'attacco del campionatore , deve rispondere alle seguenti indicazioni :

- 1) a valle del misuratore di portata,
- 2) in un tratto di tubo orizzontale (ad altezza terreno) non in pressione,
- 3) distante da curve e gomiti.
- 4) dove il tubo si svuota ogni volta che la pompa di scarico si spenge.


Nel caso di tubo sopraelevato sarà necessario predisporre un'ideale struttura atta a permettere un corretto funzionamento del campionatore, ricordiamo che il campionatore lavora soprabattente, ed ad garantire che il personale addetto operi in sicurezza .

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TUBO DI ATTACCO PER CAMPIONATORI AUTOMATICI*a) per tubazioni*

Il tubo in oggetto deve essere:

- 1) lungo 20 cm circa $\varnothing = 1''$**
- 2) filettato internamente**
- 3) munito di tappo**
- 4) provvisto di un anello (es. rondella) saldato alla sommità**

b) per pozzetti




Il tubo in oggetto deve essere:

- 1) fissato, lungo la direttrice di flusso, ad una parete del pozzetto;**
- 2) non deve creare ostacolo al flusso, pertanto non deve essere appoggiato sul fondo del pozzetto;**
- 3) deve avere $\varnothing = 1''$;**
- 4) filettato internamente;**
- 5) provvisto di un anello, (es. rondella), saldato alla sommità .**

Duranti i campionamenti prevedere un'idonea attrezzatura di protezione e segnalazione del pozzetto che dovrà rimanere aperto, durante tutto il tempo del prelievo, per permettere il passaggio del tubo di aspirazione del campionatore .

C) alternativa

In presenza di tubazioni in pressione ed/od in mancanza di un pozzetto adeguato il campionatore dovrà prelevare i campioni da una vaschetta, appositamente dedicata, come sotto riportato (disegno indicativo):



Note:

- altezza vaschetta > 50 - 60 cm circa
- larghezza > 40-50 cm circa
- la vaschetta può essere inclinata lato dx per favorire lo svuotamento

Le dimensioni dell'apparecchiatura, puramente indicative, sono da valutare in funzione della portata in ingresso, in modo da evitare fenomeni di sedimentazione.

Allegato n. 3a



fax n° 0583. 297764

Azienda

SCHEDA PRELIEVI

ANNO 2009

MESI	POZZI mc	ACQUEDOTTO mc	ACQUE SUPERFICIALI mc	TUBONE mc	TOTALE PRELIEVI mc	NOTE
GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO						
LUGLIO			FAC - SIMILE			
AGOSTO						
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						

N.B. indicare il numero dei mc effettivamente emunti e non la lettura del misuratore

Allegato n. 3b



Azienda

fax n° 0583. 297764

SCHEDA SCARICHI

MESE DI
ANNO

2009

GIORNI	Lettureffettuataalle ore	Ore di scarico (contaore)	TOTALIZZATORE mc	mc SCARICATI	GUASTI	NOTE
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
FAC -SIMILE						
29						
30						
31						